

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale C	
Pag. 1 di 22	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

Modello di organizzazione e gestione (ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

PARTE SPECIALE C Reati Societari e Corruzione tra Privati

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di AS 24 ITALIA S.R.L. il 22 giugno 2021
Primo aggiornamento con delibera del CdA del 31 marzo 2025

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale C	
Pag. 2 di 22	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

1. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del Decreto è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo. Si riportano, pertanto, i riferimenti normativi e le descrizioni dei reati oggetto della presente Parte Speciale.

1.1 REATI RIGUARDANTI IL PROCESSO DI REDAZIONE DEL BILANCIO, DELLE RELAZIONI E DELLE ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI PREVISTE DALLA LEGGE

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se la falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quanto i fatti di cui all'art. 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621 ter c.c.)

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale C	
Pag. 3 di 22	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131 – bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621 bis.

Brevi cenni sulla fattispecie

Come noto, il bilancio e la nota integrativa che lo correda sono documenti che solo in apparenza scaturiscono automaticamente dalla contabilità generale. Altra tesi da sfatare è quella che individua nella funzione amministrativa l'unico protagonista dell'elaborazione del bilancio. Infatti, è vero che questa funzione è la detentrica delle norme tecniche in materia di formazione e valutazioni di bilancio (i c.d. principi contabili) e dei saldi contabili di fine anno, ma tali saldi costituiscono soltanto il punto di partenza del processo che si conclude con l'inserimento in bilancio del valore definitivo di numerose poste (crediti; rimanenze; partecipazioni; fondi rischi ed oneri; ecc.). Un'ulteriore riflessione va fatta con riguardo al livello al quale possono commettersi i reati in esame. È evidente che questi reati saranno commessi il più delle volte da chi formalmente è responsabile di questi documenti, e cioè il Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità che, ai sensi dell'art. 2423 cod. civ., redige il bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione. Tuttavia, occorre tenere presente che, spesso, il Consiglio non ha né il tempo né gli strumenti per approfondire nei minimi dettagli la correttezza del gran numero di valori e note esplicative che il bilancio contiene e si affida all'operato di quello (o quelli), tra i suoi componenti, con deleghe operative. Inoltre, va sottolineato che è possibile che tali reati siano posti in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili delle varie funzioni aziendali. Ancora, è possibile che reati di questo genere siano commessi da sottoposti dei responsabili di funzione, dotati di un certo potere discrezionale ancorché circoscritto. In tali casi il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti qualificati (amministratori, ecc.) che, nel recepire, dolosamente, il dato falso, lo fanno proprio inserendolo nella comunicazione sociale. Se non vi è tale partecipazione cosciente e volontaria da parte dei soggetti qualificati non solo tali soggetti non potranno essere ritenuti responsabili, ma, altresì, il reato non sarà configurabile. Infatti, trattandosi di reati propri è indispensabile quantomeno la partecipazione di un soggetto provvisto della qualifica soggettiva voluta dalla legge. Peraltro, l'esperienza insegna che le falsità commesse dai subalterni vengono realizzate nell'interesse esclusivo degli stessi (per esempio per coprire un ammanco di cassa) e ben difficilmente nell'interesse dell'ente. Merita ancora considerare che il reato descritto è connotato da dolo specifico, ovvero la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. All'esito

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale C	
Pag. 4 di 22	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

della riforma apportata dalla Legge n. 69/15, il delitto in esame è configurato come reato di pericolo, essendo stato eliminato il riferimento alla rilevanza ed alla sensibile alterazione della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società che, nel testo previgente, costituivano delle condizioni di punibilità. La *ratio* sottesa alle stesse si riscontra parzialmente nelle disposizioni di nuova introduzione e, segnatamente gli artt. 2621 bis e l'art. 2621 ter, riferiti ai fatti di lieve entità, in relazione ai quali è prevista una diminuzione di pena applicabile anche alle società non assoggettate alla disciplina del fallimento, ed ai criteri per l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (introdotta all'art. 131 bis c.p.) nel caso di false comunicazioni nelle società non quotate. Con riguardo al primo caso, la lieve entità viene valutata dal giudice, tenendo conto *della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta*. Invece, ai fini dell'applicazione della nuova causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. il nuovo art. 2621-ter c.c. stabilisce che il giudice debba valutare *in modo prevalente l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società*. Si precisa, poi, come in relazione ai fatti di lieve entità, il delitto di false comunicazioni sociali sia punibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. L'ipotesi base di cui al riformato art. 2621 c.c. è, invece, perseguibile d'ufficio.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1. Le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea:*

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale C	
Pag. 5 di 22	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

2. *Le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
 3. *Le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
 4. *Le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*
- Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

Brevi cenni sulla fattispecie

La fattispecie in esame perseguendo le false comunicazioni nelle società quotate e nell'ambito di altri enti societari specificamente indicati ai n. 1,2,3,4, individua un reato di pericolo, per la cui integrazione non risulta più determinante la circostanza che ci sia stato un effettivo danno arrecato a soci o creditori.

Quello che è essenziale, e che viene dunque punito, è l'intento comunque di arrecare un danno attraverso false comunicazioni. Si rileva, inoltre, la perseguibilità d'ufficio e la grande severità delle pene previste per l'autore del reato e a cui è corrisposto l'inasprimento sanzionatorio anche con riferimento alla responsabilità dell'ente, in seguito alla riforma introdotta con la Legge 69/15.

1.2 REATI RIGUARDANTI I RAPPORTI E LE COMUNICAZIONI TRA GLI ORGANI SOCIALI ED I TERZI

Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il reato consiste nell'impedire o ostacolare mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali. Si precisa

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale C	
Pag. 6 di 22	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

che le condotte descritte nel menzionato articolo assumono rilievo ai fini del D. Lgs. 231/2001 solamente qualora abbiano cagionato un danno ai soci.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Come si evince dal tenore letterale della norma, la fattispecie si concretizza allorché si diffondono notizie false ovvero si pongono in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. Con riferimento ai contenuti della fattispecie, non viene ravvisato l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano state dirette solo a poche persone. Per notizia deve intendersi una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto. Non sono considerate tali né le semplici voci, né le previsioni di tipo soggettivo. La notizia è da considerare falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un irregolare rialzo o ribasso dei prezzi. Per altri artifici si deve intendere qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi. Per l'esistenza del reato è sufficiente una situazione di pericolo, indipendentemente dal verificarsi di una variazione artificiosa dei prezzi.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale C	
Pag. 7 di 22	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi è un reato di danno, in quanto richiede ai fini della consumazione la lesione effettiva del bene giuridico tutelato dalla norma penale e che si applica esclusivamente nei confronti degli amministratori di una Società quotata.

1.3 REATI RIGUARDANTI LE OPERAZIONI SUL CAPITALE E LA DESTINAZIONE DELL'UTILE

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Trattasi di reato proprio degli amministratori che sanziona, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, da parte degli amministratori stessi dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Tale condotta criminosa consiste nella ripartizione da parte degli amministratori di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Anche in questo caso è reato commissibile esclusivamente dagli amministratori.

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale C	
Pag. 8 di 22	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione da parte degli amministratori, di azioni o quote sociali riferite alla società di appartenenza o ad una società controllata, da cui derivi una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione da parte degli amministratori, ed in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di operazioni di riduzione del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni che cagionino danno ai creditori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale C	
Pag. 9 di 22	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Tale ipotesi si ha quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante le condotte descritte esaustivamente dal legislatore. Si precisa che soggetti attivi sono esclusivamente gli amministratori e i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato può essere realizzato soltanto da parte dei liquidatori che ripartiscono i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, operazione che cagioni un danno ai creditori.

1.4 REATI RIGUARDATI LA CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

È necessario precisare sin da subito che il reato presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente è quello di cui al terzo comma dell'art. 2635 c.c.

Per le finalità esplicative del presente paragrafo è, tuttavia, necessario analizzare l'intero articolo in modo tale da evidenziare con chiarezza quale sia la condotta rilevante ai fini del Modello.

Il testo dell'art. 2635 c.c. è il seguente:

- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi*

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale C	
Pag. 10 di 22	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. *Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*
3. *Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.*
4. *Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*
5. *Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.*

Il primo comma prevede che il soggetto corrotto rivesta la carica di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaco o liquidatore ovvero, per effetto della novella di cui al D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, eserciti funzioni direttive diverse da quelle che precedono, all'interno di società commerciale ovvero di altro ente privato. Egli deve compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio dallo stesso ricoperto, che sono quelli ricavabili dal codice civile, dallo statuto della Società, ovvero che costituiscono concretizzazione dei generali doveri di fedeltà, lealtà e correttezza, anche se non formalizzati in una fonte scritta. La violazione deve essere conseguenza della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, sollecitata ovvero accettata dal corrotto, per sé stesso o per altri e direttamente ovvero per interposta persona. Affinché sia integrata la fattispecie di reato oggetto della presente analisi non è più necessario, per effetto della sopra menzionata novella, che dalla corruzione sia disceso un documento per la società. Il comma secondo estende la punibilità, quali corrotti, ai soggetti sottoposti alla autorità o vigilanza dei soggetti indicati al comma 1, ancorché prevedendo con riferimento a tale ipotesi sanzioni più lievi.

Il terzo comma punisce il corruttore: è questo il reato presupposto della responsabilità amministrativa della Società. Occorre evidenziare che chiunque, senza alcuna limitazione soggettiva, può essere il corruttore, e che affinché il reato sia commesso non è necessaria la dazione del denaro o di altra utilità ma è sufficiente la promessa o l'offerta degli stessi, anche per interposta persona.

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale C	
Pag. 11 di 22	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

Con l'art. 2635-bis cod. civ. è stata introdotta, quale autonoma fattispecie di reato, la **istigazione alla corruzione tra privati**, identificata come segue:

1. *Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*
2. *La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.*

In sostanza, con la nuova fattispecie di reato il legislatore ha inteso punire, ancorché con una sanzione di minore entità, da un lato, colui il quale abbia promesso o offerto denaro o altra utilità all'esponente di società o di altro ente privato (con le caratteristiche identificate all'interno della norma) al fine del compimento di un "atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà", laddove l'offerta o la promessa non sia accettata. Dall'altro, l'esponente di società o di altro ente privato che abbiano sollecitato, anche per interposta persona, la promessa o la dazione di denaro o altra utilità, qualora il relativo destinatario non abbia dato seguito a tale sollecitazione.

1.5 REATI RIGUARDANTI LA FORMAZIONE DELLA VOLONTÀ SOCIALE

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'Ente.

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale C	
Pag. 12 di 22	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

Un esempio delle modalità di realizzazione del reato potrebbe essere il seguente: un amministratore presenta all'Assemblea, in relazione ad un determinato ordine del giorno, atti e documenti falsi o non completi o comunque alterati nei contenuti, allo scopo di indurre l'assemblea ad approvare una puntuale delibera su uno specifico argomento.

1.6 REATI RIGUARDANTI I RAPPORTI CON LE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3-bis. Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative.

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economico patrimoniale o finanziaria dei

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale C	
Pag. 13 di 22	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Le Autorità Pubbliche di vigilanza, o Autorità amministrative indipendenti sono entità organizzative dotate di autonomia che operano al fine di garantire il funzionamento delle regole del mercato ovvero di tutelare interessi costituzionali in settori particolarmente delicati.

Possono ricordarsi le seguenti Autorità: la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le Società e la borsa, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Istituto superiore per la vigilanza sulle assicurazioni private e la Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sull'esercizio di sciopero.

1.7. REATI RIGUARDATI LE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE TRANSFRONTALIERE

Art. 54 D.lgs. 19/2023 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. 19/2023)

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

Il reato si configura nei casi in cui vengano formati documenti in tutto o in parte falsi, alterati documenti veri, rese dichiarazioni false oppure siano omesse informazioni rilevanti al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare previsto nell'ambito delle operazioni di fusione transfrontaliere di cui all'art. 29 del D.lgs. 19/2023, di attuazione della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale C	
Pag. 14 di 22	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

2. PROCESSI SENSIBILI

Vista la *governance* e l'organizzazione di AS 24 ITALIA, che prevede procedure specifiche per la gestione dei flussi finanziari (il rilievo della corretta gestione dei flussi di cassa è da ultimo stato richiamato da Cass. Pen., Sez. V, 30 luglio 2015, n. 33774), il rischio connesso ai reati societari è classificabile come residuale.

Tuttavia, in ragione dei criteri organizzativi e di trasparenza che ispirano il d.lgs. 231/01, la Società ha ritenuto di dover approfondire e disciplinare compiutamente le fattispecie che, comunque, potrebbero astrattamente configurarsi nella sua realtà aziendale, indicando le misure adottate al fine di scongiurare il verificarsi di comportamenti che possano essere ricondotti all'elemento oggettivo delle fattispecie sopra esaminate.

AS 24 ITALIA appartiene ad AS 24 SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEES, filiale francese del Gruppo TOTAL e, pertanto, è sottoposta alla direzione ed al coordinamento di Total SA. La forma è quella di Società a responsabilità limitata ed è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. L'organo di controllo è il Sindaco Unico.

Pertanto, si elencano di seguito i principali processi sensibili.

2.1 Attività riguardanti il processo di redazione del bilancio, delle relazioni, e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge

- predisposizione dei dati contabili destinati a confluire nel bilancio, nelle relazioni e nelle situazioni patrimoniali richieste dalla legge;
- attività inerenti la stesura di documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative alla attività di impresa;
- gestione, anche informatica, dei dati contabili;
- redazione e controllo del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;
- effettuazione delle determinazioni di poste valutative;
- redazione e controllo delle relazioni e delle altre comunicazioni dirette al socio o al pubblico.

2.2 Attività riguardanti i rapporti e le comunicazioni tra gli organi sociali ed i terzi

- predisposizione delle comunicazioni al socio e/o terzi relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di AS 24 ITALIA;
- rapporti con il socio e con il Sindaco Unico;
- attività di controllo svolte dal Sindaco Unico e dalla Società di Revisione.

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale C	
Pag. 15 di 22	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

2.3 Attività riguardanti le operazioni sul capitale e la destinazione dell'utile

- gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve;
- operazioni sulle partecipazioni e sul capitale sociale;
- operazioni straordinarie come fusioni o scissioni.

2.4 Corruzione tra privati

Le attività che sono state ritenute esposte maggiormente a rischio, ovvero i «principali processi sensibili» che possono comportare il verificarsi di azioni corruttive verso soggetti privati, ovviamente se costituiti in Società (in virtù del disposto normativo analizzato), sono

- gestione del rapporto con i fornitori, con ciò comprendendo sia la procedura di scelta, sia quella di qualifica;
- gestione del rapporto con i clienti.

Inoltre, sono state identificate le seguenti attività strumentali per una eventuale realizzazione del reato di corruzione tra privati:

- gestione dei flussi finanziari e di tesoreria (ciclo attivo e ciclo passivo di fatturazione, flussi di cassa, contabilità, budget e controllo di gestione);
- gestione delle carte di credito e dei rimborsi spese,
- gestione del rapporto con il personale dipendente (assunzioni, gestione note spese, sviluppo ed incentivazione).

Si ritiene, invece, che i seguenti reati non siano, neanche astrattamente, configurabili nella realtà di AS 24 ITALIA:

- False comunicazioni sociali delle società quotate e omessa comunicazione del conflitto di interessi: la società non è quotata nel mercato italiano o in altri mercati dell'Unione Europea;
- Aggiotaggio: la Società italiana non può realisticamente compiere operazioni tali da alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari non quotati;
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori: la Società non è in liquidazione;
- Illecita influenza sull'assemblea: esiste un unico socio;
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza: la Società non è soggetta al controllo delle autorità di cui all'art. 2638 c.c.;
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare: la Società non compie operazioni di fusione transfrontaliera.

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale C	
Pag. 16 di 22	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'Organismo di Vigilanza di AS 24 ITALIA nello svolgimento della sua attività.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell'ambito della gestione economico-finanziaria della società, sono stati elaborati alcuni principi generali di comportamento cui i Destinatari del Modello devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche attività.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, in particolare:

- vi è l'obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, delle disposizioni aziendali interne e del Codice di Comportamento e relativo Addendum, in tutte le attività finalizzate alla formazione e redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed ai terzi una informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- è fatto divieto di rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, e l'informativa societaria in genere, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di AS 24 ITALIA;
- è vietato omettere dati ed informazioni imposti dalla Legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- vi è l'obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle disposizioni interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie del socio, dei creditori e dei terzi in genere. Con riferimento a tale obbligo, si precisa ulteriormente che è vietato:
 - a) restituire conferimenti al Socio o liberare lo stesso dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 - c) acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali della Società o della Società controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per Legge;
 - d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale C	
Pag. 17 di 22	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

- e) procedere alla formazione o all'aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni o quote in misura superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione;
- vi è l'obbligo di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la correttezza e la regolarità delle comunicazioni tra gli organi sociali e verso i terzi. Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto di:
 - a) porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società;
 - b) compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società.
- vi è l'obbligo di improntare le attività ed i rapporti con le LBU Italiane alla massima correttezza, integrità e trasparenza attraverso la formalizzazione di un contratto scritto. La gestione delle risorse finanziarie deve essere definita sulla base di principi improntati alla segregazione dei compiti, tale da garantire che tutti gli esborsi siano richiesti, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o soggetti per quanto possibile distinti, ai quali, inoltre, non sono assegnate altre responsabilità tali da determinare potenziali conflitti di interesse.

Inoltre, al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell'ambito della gestione dei rapporti commerciali di AS 24 ITALIA, sono stati elaborati alcuni principi generali di comportamento cui i Destinatari del Modello devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro attività.

Tali principi, di natura specifica rispetto ai principi espressi in altre parti del modello, hanno l'obiettivo di impedire comportamenti scorretti da cui possa discendere il rischio di commissione dei reati previsti dalla lettera s bis) dell'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001.

Il rapporto con i fornitori è improntato a principi di trasparenza, lealtà, integrità, riservatezza, diligenza, professionalità e obiettività di giudizio. I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per la Società, alla lealtà e all'imparzialità.

È necessario che tutti coloro che operano per AS 24 ITALIA agiscano nel rispetto del principio della reciprocità, sulla base del quale ogni partner commerciale deve contribuire alla relazione commerciale, creando beneficio per entrambe le parti.

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale C	
Pag. 18 di 22	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

AS 24 ITALIA considera la reciprocità base fondamentale per ogni accordo commerciale. In virtù di quanto sopra è fatto divieto di:

- promettere o versare somme di denaro o beni in natura a qualsiasi soggetto appartenente ad altre Società per promuovere o favorire gli interessi di AS 24 ITALIA;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di esponenti di altre Società al fine di promuovere o favorire gli interessi dell'Azienda;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore, anche nei contesti sociali in cui tali pratiche costituiscono una prassi. In ogni caso tale prassi è sempre vietata quando la dazione possa influenzare l'indipendenza di giudizio di chi ne beneficia;
- presentare dichiarazioni non veritiere ovvero fornire dati falsi a Società terze al fine di concludere accordi commerciali;
- stipulare accordi o contratti non conformi alle leggi vigenti ovvero privi di sottoscrizione da parte di tutti i contraenti;
- concludere accordi commerciali senza una formalizzazione scritta di tutti i punti convenuti, ivi comprese le condizioni generali di acquisto, gli accordi per la distribuzione, la revisione dell'accordo e le modalità per la cessazione o sospensione del rapporto commerciale;
- chiedere, per sé o per gli altri, ovvero accettare regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore, da fornitori o ditte comunque interessate alle forniture di AS 24 ITALIA;
- perseguire vantaggi personali nella gestione del rapporto con i fornitori;
- selezionare e gestire i rapporti con i fornitori senza l'osservanza dei criteri di imparzialità e correttezza, ovvero in situazioni di conflitto d'interessi, anche potenziale, con i medesimi;
- creare fondi a fronte di beni/servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte.

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale C	
Pag. 19 di 22	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

4. PROCEDURE DA APPLICARE NELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

AS 24 ITALIA ha predisposto un sistema di controlli volti a prevenire o, comunque, a mitigare i rischi presi in considerazione al precedente Paragrafo 2.

Oltre ai principi generali di comportamento di cui al precedente paragrafo, ai principi indicati nel Codice di Comportamento e relativo Addendum, AS 24 ITALIA ha adottato presidi specifici relazione ai diversi processi sensibili individuati.

4.1 ATTIVITÀ RIGUARDANTI IL PROCESSO DI REDAZIONE DEL BILANCIO, DELLE RELAZIONI, E DELLE ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI PREVISTE DALLA LEGGE:

L'attività di formazione del bilancio è realizzata nel rispetto delle prescrizioni e norme previste dal Codice civile e dalle regolamentazioni in materia. In particolare, i responsabili interni preposti alla determinazione delle voci che compongono il bilancio e le relazioni allegate:

- si attengono alle risultanze contabili;
- applicano gli schemi dello Stato Patrimoniale previsti all'art. 2424 c.c.;
- applicano gli schemi del Conto Economico previsti all'art. 2425 c.c.;
- applicano i criteri di valutazione previsti all'art. 2426 c.c.;
- verificano il rilascio del consenso del Sindaco Unico all'eventuale iscrizione di costi di impianto ricerca e pubblicità ed altre poste che necessitano di tale autorizzazione;
- verificano i contenuti della nota integrativa ed il rispetto delle previsioni di cui all'art. 2427 c.c.;
- verificano l'applicazione dei principi contabili e della normativa fiscale;
- verificano la completezza della relazione sulla gestione.

Inoltre, al fine di meglio dettagliare le attività sottese alla predisposizione del bilancio, è fatto divieto di creare fondi neri, con ciò intendendosi sia conti monetari ausiliari sia fondi di riserva, non iscritti nel bilancio. Infine, con specifico riferimento alla formazione del bilancio, la Società adotta la Procedura di Gestione del Bilancio Civilistico e, in questa sede, impone l'obbligo di attenersi alle procedure che disciplinano i flussi finanziari richiamati al paragrafo 4 della Parte Speciale A.

4.2 ATTIVITÀ RIGUARDANTI I RAPPORTI E LE COMUNICAZIONI TRA GLI ORGANI SOCIALI ED AI TERZI

La regolamentazione dell'attività di gestione dei rapporti con il Sindaco Unico, con la società di revisione e i terzi deve essere ispirata alla massima collaborazione e trasparenza.

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale C	
Pag. 20 di 22	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

Al fine di prevenire la commissione del reato di impedito controllo sulla gestione societaria da parte degli organi sociali, in attuazione dei principi di comportamento previsti, le relative attività devono essere svolte nel rispetto delle seguenti regole che prevedono:

- la tempestiva trasmissione al Sindaco Unico di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del Consiglio di Amministrazione o sui quali il Sindaco debba esprimere un parere ai sensi di legge
- la messa a disposizione del Sindaco dei documenti sulla gestione della Società per le verifiche periodiche;
- quant'altro necessario all'espletamento degli incarichi affidati al Sindaco e alla Società di revisione.

In materia di conflitti di interesse, al fine di impedire la configurazione dei medesimi, devono essere immediatamente comunicate al Consiglio di Amministrazione, al Sindaco unico e all'Organismo di Vigilanza attività, fatti o operazioni potenzialmente in grado di provocare conflitto di interessi con AS 24 ITALIA.

4.3 ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE OPERAZIONI SUL CAPITALE E DESTINAZIONE DELL'UTILE

Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, quelle di costituzione di società, acquisto e cessione di partecipazioni, fusione e scissione, nonché tutte quelle potenzialmente idonee a ledere l'integrità del capitale sociale devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni legislative, nonché dello Statuto societario. In tali casi, il vertice aziendale informa il Sindaco Unico, al fine di un suo preliminare "controllo di legittimità", e l'Organismo di Vigilanza.

4.4 CORRUZIONE TRA PRIVATI

AS 24 ITALIA ha predisposto un sistema di controlli volti a prevenire, o comunque, a mitigare i rischi considerati in relazione alla corruzione tra privati di cui al precedente Paragrafo 2.4.

In primo luogo, si richiamano i seguenti documenti di carattere generale, applicabili a livello di Gruppo:

- Codice di Comportamento,
- Guida all'Integrità,
- Politica e Programma di Integrità,
- Programma Conformità Anticorruzione,
- Linee guida per la gestione dei casi di Frode,

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale C	
Pag. 21 di 22	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

Si riportano, poi, qui di seguito le procedure specifiche in relazione ai diversi processi sensibili individuati.

- Gestione della tesoreria e cassa;
- Gestione del ciclo attivo e passivo di fatturazione;
- Gestione delle risorse umane (che disciplina anche la gestione dei rimborsi pubblici per le attività di formazione);
- Gestione dei Clienti, Fornitori, Consulenti e dei Liberi Professionisti.

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale C	
Pag. 22 di 22	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

5. IL SISTEMA DI CONTROLLO: COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il sistema di controllo predisposto da AS 24 ITALIA prevede la supervisione ad opera dell'Organismo di Vigilanza, soggetto istituzionalmente preposto alla verifica dell'idoneità ed efficacia del modello. L'OdV, pertanto, effettua periodicamente specifici controlli sulle attività connesse ai "processi sensibili" al fine di verificare il rispetto dei Principi Generali di comportamento e delle procedure e delle istruzioni operative come sopra indicate.

E' stata all'uopo redatta specifica parte speciale che regola i flussi informativi nei confronti dell'OdV, al fine di fornire allo stesso le informazioni necessarie per l'espletamento dell'attività di verifica e controllo (Parte Speciale Z "Flussi informativi nei confronti dell'OdV").

In ogni caso all'OdV sono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo e potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione aziendale ritenuta rilevante.

Nell'ambito dei propri poteri potrà indire, a sua discrezione, riunioni specifiche con i soggetti deputati alla gestione dei "processi sensibili" e potrà attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale del Modello.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

L'inosservanza dei principi e delle procedure previste nella presente parte speciale è passibile di sanzione disciplinare secondo quanto indicato nella Parte Generale alla sezione "Sistema disciplinare".